



Cantone dei Grigioni
Comune di Mesocco

Legge edilizia

Revisione parziale (Alpe Pian Doss)

Deciso per votazione popolare all'urna il:



Il Sindaco:

Il Segretario:

Approvato dal Governo cantonale il:

Il Presidente del Governo:

Il Direttore della Cancelleria:



La Legge edilizia del Comune di Mesocco del 12 marzo 2016/17 dicembre 2013 viene modificata come segue:

Zona agricola Alpe Pian Doss (AP)

Art. 34^{bis}

1. La zona agricola Alpe Pian Doss comprende gli edifici e gli impianti pertinenti all'alpe di Pian Doss. Essa è destinata all'utilizzazione agricola-alpestre ai sensi del diritto federale.
2. Nella zona agricola Alpe Pian Doss sono ammessi edifici e impianti necessari per l'attività agricola-alpestre. In combinazione con l'attività alpestre è permessa la realizzazione di un'azienda agroturistica (semplice ristorazione e vendita di prodotti agricoli in prevalenza di produzione regionale) quale azienda accessoria ai sensi del seguente capoverso 3. L'azienda agroturistica può essere gestita durante tutto l'anno, purché essa non comprometta in nessun modo l'attività agricola-alpestre.
3. Per i singoli edifici e impianti determinati nel Piano generale delle strutture valgono le seguenti prescrizioni:
 - a. La legnaia (A) e il porcile (B) possono essere usati esclusivamente a scopo agricolo-alpestre.
 - b. Il caseificio (C) e la baita dei pastori (D) possono essere usati esclusivamente a scopo agricolo-alpestre. Al di fuori della stagione dell'alpeggio (di regola da ottobre ad aprile), le camere situate nel caseificio e la baita possono essere usati anche per l'alloggio del personale dell'azienda agroturistica, la cui presenza permanente è indispensabile per lo svolgimento dell'attività di ristorazione.
 - c. All'interno della stalla principale (E) e dei corpi annessi (E1/E2) è ammessa la realizzazione di un'azienda agroturistica ai sensi del capoverso 1. Nella stalla principale (E) sono ammessi unicamente impianti mobili (divieto di impianti fissi) da realizzare in modo da poter essere spostati o traslocati facilmente in tempi brevi in caso di necessità dello stabile per scopi agricoli-alpestri (p.e. riparo per il bestiame in caso di cattivo tempo).
 - d. La stalla principale (E) può essere ampliata con due corpi annessi a un piano (E1/E2) per alloggiarvi cucina, depositi, e servizi igienici. Nell'area per ristorazione esterna (E3) è permessa unicamente la pavimentazione e la posa di tavoli, panchine e ombrelloni (esclusa qualsiasi opera di soprastruttura e impianti fissi).
 - e. La stalla secondaria (F) può essere trasformata a scopo agroturistico quale locale didattico o dormitorio (esclusi appartamenti). Il carattere architettonico deve rimanere prevalentemente invariato.

- f. La tettoia (G) va migliorata al momento della realizzazione dell'azienda agroturistica.
 - g. Il bar-cucina all'interno della stalla principale e il porticato (H) sul lato sud della stessa vanno asportati nell'ambito dei lavori di costruzione per la realizzazione di un'azienda agroturistica. Se non viene realizzata alcuna azienda agroturistica il bar cucina e il porticato (H) vanno asportati al più tardi a seguito della decadenza della zona agricola Alpe Pian Doss secondo il cpv. 7.
 - h. Edifici e impianti prettamente a scopo agricolo possono essere realizzati anche al di fuori delle aree indicate nel Piano generale delle strutture.
4. L'attività agroturistica è legata all'attività alpestre. Nel caso di un abbandono dell'attività alpestre (oltre cinque anni) o di una notevole riduzione della stessa (oltre il 50%), la zona agricola Alpe Pian Doss, come pure le determinazioni nel Piano generale delle strutture decadono senza nuova decisione popolare e senza diritto ad alcun risarcimento. In questo caso tutti gli edifici e impianti secondo il cpv. 3 c-e dovranno essere rimossi completamente entro due anni a spese del proprietario del fondo rispettivamente del superficiario. A questo scopo il Comune può pretendere le sicurezze necessarie (p. e. garanzia bancaria).
5. L'accesso con automezzi dal fondovalle è ammesso solo per i casi previsti dal regolamento per il traffico sulle strade comunali chiuse al traffico motorizzato. La formazione di parcheggi nel comprensorio dell'Alpe Pian Doss non è ammessa.
6. Progetti di costruzione all'interno della zona agricola Alpe Pian Doss sono da notificare all'autorità edilizia prima dell'elaborazione. Interventi di costruzione devono essere eseguiti con la massima cura e qualità architettonica e devono integrarsi in modo ottimale nel paesaggio. Tutti i progetti vanno accompagnati dalla consulenza in materia di strutturazione. Le spese della consulenza in materia di strutturazione sono a carico del proprietario del fondo rispettivamente del superficiario.
7. La determinazione della zona agricola Alpe Pian Doss come pure le rispettive determinazioni nel Piano generale delle strutture Pian Doss sono soggette alla seguente clausola temporale. Se entro due (2) anni dall'entrata in vigore della zona non verrà inoltrata una domanda di costruzione EFZ per la realizzazione di un'azienda agrituristica e questa non sarà realizzata entro i termini previsti dall'art. 91 LPTC, la zona agricola Alpe Pian Doss come pure le rispettive determinazioni nel Piano generale delle strutture Alpe Pian Doss decadono senza decisione dell'Autorità competente e senza diritto ad alcun risarcimento. In questo caso sarà ripristinato automaticamente il precedente ordinamento delle zone (zona altro territorio comunale). Nel caso di eventuali ricorsi contro la domanda di costruzione, le scadenze si prolungano di conseguenza.